



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Bergamo

Sezione Quarta Civile

Il Tribunale, nella persona del giudice Silvia Russo  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 12571/2016 R.G. promossa da:

SA.RA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI ADDENZIO RAFFAELLA E SABINA ALLEGRA  
(C.F. 03421330121) e

RAFFAELLA ADDENZIO (C.F. DDNRFL80H46F839S) e SABRINA ALLEGRA (C.F.  
RLLGSRN85S42A940K), in proprio, in qualità di ex socie della cessata Sa.Ra. S.n.c. di Addenzio  
Raffaella e Allegra Sabina,

TUTTE con il patrocinio dell'avv. Raffaella Rispoli e con elezione di domicilio presso il suo studio, in  
Milano, via Massena n. 4, come da procura allegata all'atto di citazione;

ATTRICI

contro

SERENA EPASTO (C.F. PSTSRN88B58F205S), in qualità di titolare della impresa individuale  
Cicogna Center, con il patrocinio dell'avv. Rosa Fusco e con elezione di domicilio presso il suo studio  
in Treviglio, via Marconi n. 22, , come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

**CONCLUSIONI:** all'udienza del 22 gennaio 2019 i procuratori delle parti hanno precisato le  
conclusioni nei termini di seguito riportati.

Parte attrice

*"Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria richiesta, così giudicare.*

*Nel merito, in via principale:*

*Previa ogni più ampia declaratoria, accertare e dichiarare la nullità del contratto sottoscritto inter partes in data 18/1/2014  
per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente condannare la sig.ra Serena Epasto, titolare della D.I. Cicogna Center  
a versare:*



a) in favore delle sigg.re Sabrina Allegra e Raffaella Addenzio, in proprio e/o quali titolari della Sa.Ra Associazione Professionale, la somma di € 19.825,00;

b) in favore delle sigg.re Sabrina Allegra e Raffaella Addenzio, in proprio e/o quali quali socie della cessata Sa.Ra. s.n.c. di Addenzio Raffaella e Allegra Sabrina, la somma di € 25.315,00;

per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;

*In via subordinata*

Previa ogni più ampia declaratoria, accertare e dichiarare l'annullamento del contratto sottoscritto inter partes in data 18/1/2014 per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente condannare la sig.ra Serena Epasto, titolare della D.I. Cicogna Center a versare:

a) in favore delle sigg.re Sabrina Allegra e Raffaella Addenzio, in proprio e/o quali titolari della Sa.Ra Associazione Professionale, la somma di € 19.825,00;

b) in favore delle sigg.re Sabrina Allegra e Raffaella Addenzio, in proprio e/o quali socie della cessata Sa.Ra. s.n.c. di Addenzio Raffaella e Allegra Sabrina, la somma di € 25.315,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;

per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;

*In via ulteriormente subordinata*

Previa ogni più ampia declaratoria, accertare l'intervenuta risoluzione o comunque accertare e dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto inter partes in data 18/1/2014 per fatto e colpa della convenuta per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente condannare la sig.ra Serena Epasto, titolare della D.I. Cicogna Center a versare:

a) in favore delle sigg.re Sabrina Allegra e Raffaella Addenzio, in proprio e/o quali titolari della Sa.Ra Associazione Professionale, la somma di € 19.825,00;

b) in favore delle sigg.re Sabrina Allegra e Raffaella Addenzio, in proprio e/o quali socie della cessata Sa.Ra. s.n.c. di Addenzio Raffaella e Allegra Sabrina, la somma di € 25.315,00;

per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;

*In via di estremo subordine*

Previa ogni più ampia declaratoria, accertare l'intervenuta risoluzione parziale o comunque accertare e dichiarare la risoluzione parziale del contratto sottoscritto inter partes in data 18/1/2014 per fatto e colpa della convenuta per motivi di cui in narrativa e conseguentemente condannare la sig.ra Serena Epasto, titolare della D.I. Cicogna a versare in favore delle sigg.re Sabrina Allegra e Raffaella Addenzio, in proprio e/o quali socie della cessata Sa.Ra. s.n.c. di Addenzio Raffaella e Allegra Sabrina, la somma di € 25.315,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia

*In ogni caso*

a) Condannare altresì la sig.ra Serena Epasto, titolare della D.I. Cicogna Center a versare, in favore delle sigg.re Sabrina Allegra e Raffaella Addenzio, quali socie della cessata Sa.Ra. s.n.c. di Addenzio Raffaella e Allegra Sabrina, la somma di € 2.400,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di risarcimento del danno conseguente all'apertura e cessazione della Sa.Ra s.n.c., ovvero la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia.

b) Con vittoria di spese e competenze di causa”.

Parte convenuta



*“IN VIA PRINCIPALE: Rigettarsi, in quanto infondate in fatto e diritto, le domande avverse, per i motivi di cui alla narrativa.*

*IN OGNI CASO: Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle richieste avverse, e laddove dovesse ritenersi cessato a qualsiasi titolo il rapporto di franchising in essere, si chiede ordinarsi a parte attrice ai sensi ed agli effetti dell'art. 10.1 del contratto, la restituzione a parte convenuta di tutti gli arredi, le attrezzature, il materiale tecnico, pubblicitario e quant'altro messo a disposizione delle affiliate da parte di Cicogna Center.*

*Con vittoria di diritti, spese ed onorari”*

### **Svolgimento del processo**

Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la associazione professionale Sa.Ra. di Addenzio Raffaella e Allegra Sabrina e Raffaella Addenzio e Sabrina Allegra in proprio (in quanto socie della cessata società Sa.Ra. S.n.c.) hanno adito il Tribunale di Bergamo, deducendo quanto segue. Raffaella Addenzio e Sabrina Allegra hanno stipulato in data 18 gennaio 2014, in qualità di affiliate, un contratto di franchising con Serena Epasto, titolare della impresa individuale Cicogna Center, avente ad oggetto l'apertura di un ambulatorio ostetrico e di un asilo nido nel comune di Arese.

Con la stipulazione del contratto, le affiliate si sono impegnate:

- a versare all'affiliante la somma complessiva di euro 37.000,00 oltre i.v.a, e, a far data dal quattordicesimo mese successivo alla conclusione dei contratti di locazione relativi ai locali adibiti alle attività oggetto del contratto di franchising, a corrispondere una somma pari al 5% del fatturato mensile;
- a regolarizzare entro un mese dalla stipulazione del contratto la propria posizione fiscale mediante la costituzione di una società e di una associazione professionale, alle quali avrebbero intestato, rispettivamente, l'attività di asilo nido e di ambulatorio ostetrico.

Al riguardo, le attrici hanno lamentato di non avere ricevuto alcuna assistenza da parte della affiliante e di essersi attivate autonomamente per il reperimento dei locali nei quali gestire le attività sopra indicate. Hanno inoltre denunciato la sostanziale inconsistenza del know-how costituente l'oggetto del contratto di franchising e l'inadeguatezza delle attrezzature fornite, nonché la mancata sperimentazione della formula commerciale e la mancata trasmissione del c.d. “franchising package”.

Su questi rilievi, le attrici hanno concluso chiedendo di accertare e dichiarare la nullità del contratto di franchising; in subordine, ne hanno chiesto l'annullamento e, in via ulteriormente gradata la risoluzione per inadempimento; in ogni caso, con la condanna della convenuta alla restituzione di quanto ricevuto e al risarcimento del danno cagionato.

Serena Epasto si è costituita depositando in data 5 maggio 2017 la propria comparsa di risposta, con la quale ha contestato le avverse pretese e ne ha chiesto il rigetto.



Assunte le deposizioni di alcuni testimoni, all'udienza del 22 gennaio 2019, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è passata in decisione.

### Motivi della decisione

Preliminarmente, è utile ricostruire sinteticamente la disciplina legislativa del contratto di franchising. Ai sensi dell'art.1, comma 1, della L. n. 129/2004, *“l'affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”*.

Per know-how, si intende *“un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; segreto significa “che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile”; sostanziale significa “che il know-how comprende conoscenze indispensabili all'affiliato per l'uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l'organizzazione dei beni o servizi contrattuali”; individuato significa “che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità”*(art. 1, comma 3, L. 129/2004).

Il contratto di affiliazione commerciale va redatto per iscritto a pena di nullità e *“deve inoltre espressamente indicare: a) l'ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio dell'attività; b) le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, e l'eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell'affiliato; c) l'ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall'affiliante; d) la specifica del know-how fornito dall'affiliante all'affiliato; e) le eventuali modalità di riconoscimento dell'apporto di know-how da parte dell'affiliato; f) le caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione; g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso”* (art. 3, commi 1 e 3 L. 129/2004).

Per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale, l'affiliante deve avere sperimentato sul mercato la propria formula commerciale (art. 3 comma 2 L. 129/2004).



A fronte del testo normativo sopra trascritto, la Corte di Cassazione, in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale di merito prevalente e con la dottrina maggioritaria, ha di recente statuito che *“in forza dell'art. 1, comma 1, della l. n. 129 del 2004, il contratto di "franchising" è integrato dalla concessione al "franchisee" della disponibilità di uno o più diritti di proprietà industriale contemplati nella richiamata disposizione, e non richiede, quindi, quale elemento indefettibile del tipo, il trasferimento del "know how", non potendosi argomentare in senso contrario dal disposto dell'art. 3, comma 4, lett. d) della stessa legge - alla cui stregua il contratto deve espressamente indicare "la specifica del know how fornito dall'affiliante all'affiliato" -, norma quest'ultima che si limita a disciplinare il contenuto della relativa clausola, laddove prevista nel contratto”* (Cass. n. 11256/2018). Per l'ipotesi in cui il contratto menzioni il *know how*, nella medesima pronuncia già citata, la Corte di Cassazione ha precisato che *“il grado di specificità con il quale i requisiti del "know how", enucleati dall'art. 1, comma 3, lett. a, della l. n. 129 del 2004, devono essere indicati nella relativa clausola di un contratto di "franchising" deve essere rapportato alle caratteristiche della fattispecie concreta, in particolare alla complessità strutturale della rete commerciale dell'affiliante e all'attività imprenditoriale esercitata in concreto dall'affiliato, di modo che, quanto meno articolate esse si presentino, tanto meno analitica potrà essere la descrizione del "know how" contenuta nel testo contrattuale”*.

Il contratto di franchising stipulato fra le parti in data 18 gennaio 2014 fa più volte riferimento alla nozione di *know how*.

Più precisamente:

- all'art. 1 (intitolato “oggetto del contratto”) è stabilito che *“l'affiliante concede all'affiliato la disponibilità del complesso dei propri servizi costituenti il know-how dell'affiliante, in realizzazione dell'attività di ambulatorio ostetrico/ginecologico ed asilo nido con esclusiva per l'area di Arese”*;
- al successivo art. 4 (intitolato “obblighi dell'affiliante”) è previsto che *“l'affiliante fornisce all'affiliato, che ne usufruirà nel rispetto della politica commerciale dell'affiliante stesso, il patrimonio delle conoscenze tecnico scientifiche, con le procedure tecnico-operative connesse. Inoltre fornisce un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate (know-how) derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale, individuato e specificamente consiste nella creazione di centri dedicati alle famiglie, che erogano servizi sanitari e/o dedicati all'infanzia”*.



L'art. 4 del contratto stipulato fra le parti contiene inoltre l'individuazione specifica dei servizi di consulenza e assistenza garantiti dall'affiliante (ricerca della location, certificazione degli impianti, arredamento, fornitura delle attrezzature, etc.).

La contemplazione espressa del *know-how* negli accordi contrattuali sottoscritti dalle parti rende superflua una specifica presa di posizione da parte del Tribunale sull'orientamento della Corte di Cassazione in ordine alla non essenzialità del *know-how* nel contratto di *franchising*, giacché la fattispecie concreta rientra fra quelle nelle quali, anche secondo tale orientamento, è necessario indagare la esaustività della descrizione del *know-how*, ai fini della verifica della validità del contratto.

Per la valutazione delle questioni rilevanti nel presente giudizio, si reputano, piuttosto, significativi due passaggi argomentativi contenuti nella motivazione della sentenza n. 11256/2018, in commento:

- il primo attiene alla indicazione, quale elemento essenziale qualificante il contratto di franchising, della concessione all'affiliato della disponibilità della “*sperimentata formula commerciale*”, nell'ottica dell'inserimento dell'impresa dello stesso affiliato “*in una articolata rete territoriale riferibile all'affiliante e composta da una pluralità di altri affiliati, con lo scopo di commercializzare determinati beni o servizi*” e senza necessità che la suddetta formula comprenda tutti i profili elencati dall'art. 3 della L. n. 429/2004;
- il secondo attiene alla precisazione che la descrizione del *know how*, ove lo stesso sia citato nel contratto, non può svolgersi verso formule eccessivamente generiche e fumose, stante la previsione normativa di cui all'art. 1, comma 3, lett. a) della L. n.429/2004.

In altri termini, secondo la Corte di Cassazione, la descrizione del *know-how* è un requisito di validità del contratto di *franchising* solo ove ne sia espressamente pattuito il trasferimento in favore dell'affiliato, mentre è la formula commerciale sperimentata a costituire l'elemento essenziale e sempre imprescindibile di tale contratto. La formula commerciale è descritta come l'insieme, il quale può essere variamente composto, “*di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale*”.

Nella fattispecie di causa, le attrici hanno eccepito la nullità del contratto, per le seguenti ragioni: 1) mancata sperimentazione della formula commerciale; 2) mancata indicazione del *know how*; 3) mancato inserimento del *franchisee* in una rete di affiliati.

All'esito del giudizio, risulta dimostrato che alla data del 18 gennaio 2014, la parte convenuta non aveva ancora concluso alcun ulteriore contratto di franchising, mentre aveva esercitato in proprio, a far tempo dal novembre 2012, l'attività di gestione di un ambulatorio ostetrico nel comune di Cologno al Serio, ma non di un asilo nido.





Nessuna precisazione è inserita nel contratto – né vi sono allegazioni in tal senso da parte della convenuta – sulla consistenza della formula commerciale costituente l'oggetto del contratto di affiliazione (in termini, per esempio, di strategie per la gestione delle risorse umane e dei contatti o di norme comportamentali standardizzate, volte a fidelizzare l'utenza e ad agevolare il processo di avviamento e di mantenimento dell'attività).

A tal fine, non può ritenersi sufficiente la mera elencazione della tipologia di servizi offerti dalla affiliante (v. art. 4 del contratto in atti), essendo invece indispensabile una descrizione delle modalità operative proposte e sperimentate da quest'ultima nella gestione dell'attività imprenditoriale oggetto del contratto, da cui poter ricavare la specificità del suo contenuto.

Manca dunque nel contratto dedotto in causa la definizione della formula commerciale e, conseguentemente, la prova della sua avvenuta sperimentazione.

Quanto alla trasmissione del *know-how*, il quale, come si è sopra chiarito, costituisce uno degli elementi costituenti la formula commerciale, Serena Epasto ha sostenuto di avere consegnato alle attrici, già nel mese di novembre 2013, il manuale operativo di cui al doc. 2 del fascicolo di parte convenuta; Sabrina Allegra e Raffaella Addenzio hanno invece allegato di avere ricevuto, solo alcuni mesi dopo la conclusione del contratto, il diverso manuale operativo di cui al doc. 25 del fascicolo di parte attrice.

La convenuta, la quale era gravata del relativo onere probatorio, non ha dimostrato la consegna alle attrice del manuale operativo, nella versione dalla stessa depositata, prima della conclusione del contratto. Per un verso, infatti, l'istruttoria orale ha dato esito contraddittorio (v. deposizioni dei testi Cani e Leo) e, per altro verso, Serena Epasto non ha svolto deduzioni idonee a contrastare le osservazioni delle attrici in merito alla riferibilità temporale, successiva alla stipulazione del contratto, della versione del manuale operativo dalla stessa depositata (v. memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 di parte attrice pagg. 2 e ss.).

In ogni caso, nel contratto manca una descrizione esauriente del *know-how*, né in esso risultano formulati rinvii al manuale operativo che la convenuta sostiene di avere consegnato alle attrici nella fase delle trattative.

La assenza al momento della conclusione del contratto di franchising stipulato con le attrici, di una rete di affiliati facete capo alla convenuta è invece da ritenere irrilevante nell'ottica del giudizio di validità del contratto, essendo a tal fine sufficiente la prospettiva di inserimento delle attrici nella costituenda rete di affiliati.

A fronte delle riferite risultanze probatorie e alla luce dei principi sopra enunciati, il contratto di franchising stipulato fra le parti in data 18 gennaio 2019 deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 3



della L. n.429/2004 e, più in generale, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 comma 2 c.c., in mancanza della descrizione della formula commerciale dell'affiliante e della sua sperimentazione in epoca precedente la conclusione del contratto e, comunque, in mancanza di una esauriente descrizione del *know-how*.

Dalla statuizione che precede deriva il diritto delle attrici di ottenere la restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto nullo, ai sensi dell'art. 2033 c.c.

Più precisamente, Serena Epasto va condannata a restituire in favore di Raffaella Addenzio e Sabrina Allegra – che hanno sostenuto il relativo esborso in proprio – la somma di euro 37.000,00 oltre i.v.a. e oltre interessi dalla data della domanda introduttiva del presente giudizio al saldo effettivo.

Specularmente, Serena Epasto ha diritto di ottenere la restituzione degli arredi, delle attrezzature e del materiale tecnico e pubblicitario fornito alle attrici. Per la individuazione degli arredi e delle attrezzature da restituire si fa riferimento alle fatture depositate dalla convenuta sub doc. 12, limitatamente, tuttavia, ai beni la cui consegna è stata riconosciuta dalle attrici nella memoria depositata ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. Serena Epasto, infatti, a fronte della contestazione puntuale di Raffaella Addenzio e Sabrina Allegra, non ha dedotto capitoli di prova volti a dimostrare le forniture negate dalla controparte.

Quanto infine alla domanda risarcitoria formulata da Raffaella Addenzio e Sabrina Allegra, si rammenta in via di principio che, ai sensi dell'art. 1338 c.c., il contraente in buona fede, ingannato o fuorviato dall'ignoranza della causa di invalidità del contratto, che gli è stata sottaciuta o che non era nei suoi poteri conoscere, ha diritto di ottenere dalla controparte il risarcimento del danno risentito per aver confidato senza colpa nella validità del contratto. Qualora tuttavia anche il contraente in buona fede versi in colpa, in quanto avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, venire a conoscenza della reale situazione, e quindi, della causa di invalidità del contratto, la tutela risarcitoria non è esperibile.

Nel caso in esame, la causa di nullità deriva da una norma di legge, rispetto alla quale sussiste la presunzione assoluta che la stessa deve essere nota alla generalità dei cittadini (di veda a questo riguardo Cass. n. 16149/2010, secondo la quale “*non può configurarsi responsabilità per colpa "in contrahendo" allorquando la causa di invalidità del negozio, nota a uno dei contraenti, e da questi taciuta, derivi da una norma di legge che per presunzione assoluta deve essere nota alla generalità dei cittadini*”).

La domanda di risarcimento del danno formulata dalle attrici deve pertanto essere respinta.

Ogni ulteriore questione sollevata nel presente giudizio è assorbita dalle statuizioni che precedono.

Le spese di causa sono compensate per un mezzo e poste per la restante quota a carico della parte convenuta maggiormente soccombente, nella misura liquidata direttamente in dispositivo.

**P.Q.M.**





Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

- 1) dichiara la nullità del contratto di franchising dedotto in causa;
- 2) condanna Serena Epasto a restituire in favore di Raffaella Addenzio e Sabrina Allegra la somma di euro 37.000,00 oltre i.v.a. e oltre interessi legali dalla data della domanda introduttiva del presente giudizio al saldo effettivo;
- 3) condanna la parte attrice a restituire in favore di Serena Epasto gli arredi, le attrezzature e gli altri beni ricevuti in esecuzione del contratto dichiarato nullo, quali risultanti dalle fatture allegate sub doc. 12 al fascicolo di parte convenuta, fatta eccezione per i beni di cui le attrici hanno contestato la fornitura alle pagg.6 e 7 della memoria depositata ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.;
- 4) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte attrice;
- 5) Compensa per ½ le spese di lite fra le parti e condanna la parte convenuta a rimborsare alle attrici al restante parte, liquidata, per la quota di ½, in euro 3.627,00 per compensi e in euro 282,50 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario al 15%.

Così' deciso in Bergamo il 18 luglio 2019

il Giudice

dott.ssa Silvia Russo

